



## COMUNICATO UFFICIALE N.234/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 31 Gennaio 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/F.C.PAVIA 1911 S.S.D. a.r.l.

Con ricorso notificato il 10/10/2018 Davide Simoncini esponeva di aver concluso con la F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. per la stagione sportiva 2017/2018, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, di un compenso lordo annuo di €. 7.500,00 oltre al rimborso chilometrico delle spese sostenute per raggiungere la sede di allenamento.

L'esponente dava atto di aver percepito, nel corso dell'anno, acconti per complessivi €. 2.780,00 e chiedeva il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 2.019,62.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo:

che la ripartizione del pagamento nelle due diverse voci di compenso forfettario e rimborso chilometrico soddisfaceva una precisa richiesta del giocatore in tal senso;

che al Simoncini, su sua espressa richiesta, era stato concesso un alloggio a spese della società ed, altresì, versato anche il rimborso spese;

che alla conclusione della stagione sportiva perveniva alla società la richiesta di rimborso dei danni provocati dal giocatore nell'alloggio a lui assegnato;

che la società provvedeva al pagamento della somma richiesta dal gestore del "Residence Isola Verde" (struttura in cui era situato l'alloggio occupato dal calciatore.

Concludeva, pertanto, in considerazione delle circostanze esposte, per il rigetto della domanda avversaria.

Entrambe le parti depositavano ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna udienza, alla quale erano presenti i soli rappresentanti della società resistente, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Osserva, poi, la Commissione che l'art. 94-ter, 2° comma delle N.O.I.F. - (norme organizzative interne della F.I.G.C) - prevede espressamente che i calciatori/calciatrici devono "sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la

*determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.*

La citata disposizione precisa, immediatamente dopo, che *“Tali accordi possono anche prevedere, in **via alternativa e non concorrente**, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.*

In disparte dal rilievo formale della redazione dell'accordo su modulo del tutto difforme da quelli “tipo”, previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza, risulta, quindi, che la previsione, contenuta nella clausola 6) del contratto, laddove prevede la corresponsione congiunta di un rimborso chilometrico delle spese in aggiunta al compenso forfettario, si pone in palese violazione della normativa federale.

Ne consegue che la predetta clausola convenzionale deve ritenersi affetta da radicale ed insanabile nullità.

Anche sotto un ulteriore profilo, di carattere squisitamente formale, l'accordo concluso tra le parti denota la violazione di requisiti essenziali ai fini della sua validità.

Il contratto, infatti, è sottoscritto esclusivamente dall'odierno ricorrente e non riporta, viceversa, la sottoscrizione della società sportiva, venendo così a difettare la manifestazione congiunta del consenso di entrambe le parti alla conclusione dell'intesa pattizia.

L'accordo, pertanto, in considerazione delle esposte argomentazioni deve ritenersi affetto da vizi che ne determinano la radicale invalidità.

In conseguenza della totale inefficacia dell'accordo non può, pertanto, ritenersi adempiuto il requisito, previsto a pena di inammissibilità, dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D..

L'inosservanza delle modalità prescritte ai commi 3 e 4 della citata disposizione, tra le quali l'obbligo di allegare al reclamo copia dell'accordo economico, determina, infatti, **l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio.**

P.Q.M.

1. La Commissione Accordi Economici, dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'inammissibilità del reclamo proposto da Davide Simoncini nei confronti della società F.C.Pavia 1911 S.S.D. a.r.l.
2. Dispone che tassa reclamo versata venga incamerata.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Johnson David NANA YEBOAH/S.S.D. ACR MESSINA S.R.L.

Con ricorso notificato il 21/11/2018 Johnson David Nana Yeboah esponeva di aver concluso, con l'A.C.R. Messina S.S.D. a r.l., un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018, che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 10.800,00.

Riferiva il ricorrente di aver percepito acconti per complessivi €. 4.000,00 e concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 6.800,00.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo che al calciatore erano stati versati, in contanti e a mezzo assegni, i compensi contrattualmente pattuiti fino al 20/3/2018.

Precisava, inoltre, che successivamente a tale data l'odierno ricorrente, autorizzato ad assentarsi fino al 25/3/2018 per gravi motivi familiari, non si era più presentato presso la sede della società tanto che di tale situazione era data comunicazione alla F.I.G.C. – L.N.D. con missiva a mezzo pec. del 4/5/2018. Chiedeva, quindi, il rigetto del reclamo avversario.

Il ricorrente e la società depositavano ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna discussione, svoltasi nel contraddittorio delle parti, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

**Passando all'esame dell'eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalla società resistente, in quanto notificata a mezzo "p.e.c.", pare assorbente rilevare che l'art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 ha normativamente disciplinato tale facoltà notificatoria prevedendo che "l'avvocato.. può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale...ovvero a mezzo della posta elettronica certificata."**

**Quanto appena esposto ha trovato piena e definitiva conferma nell'orientamento assunto, da ultimo dalle sezioni unite della Suprema Corte, la quale ha ribadito la validità ed efficacia della notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo p.e.c. (cfr. in termini Cass., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665 e Cass. S.U. 18 aprile 2016, n. 7665)**

**Anche, volendo accedere, in via di mera ipotesi, ad una presunta - ed insussistente irregolarità di tale modalità di notifica per quanto appena osservato -, risulterebbe in ogni caso applicabile, in quanto criterio generale previsto dalla normativa processuale, la disposizione di cui all'art. 156 c.p.c..**

**Quest'ultima disposizione prevede che "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato."**

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, in ogni caso, non comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Nel caso di specie la memoria della società risulta effettivamente pervenuta a controparte, la quale ne ha avuto integrale conoscenza, avendo replicato alle singole argomentazioni ivi esposte, così evidenziando il raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato.

La società resistente ha, poi, eccetto l'integrale pagamento dei compensi dovuti al giocatore.

Ai sensi dell'art. 25-bis, 6° comma del Regolamento *"I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, **firmata e datata**, nonché recante la **causale specifica del versamento** ed il periodo cui questo si riferisce.."*

Alcun documento con tali indicazioni è stato allegato o successivamente prodotto dal Messina S.S.D, cui incombeva il relativo onere probatorio, con la conseguenza che l'eccezione si rivela del tutto infondata, non risultando sorretta dai necessari riscontri obiettivi documentali.

Da ultimo la resistente ha dedotto il mancato pagamento dei compensi previsti a favore del calciatore, assumendo che il predetto, dopo un periodo iniziale di assenza autorizzata, non aveva più fatto rientro in sede e non aveva partecipato ad allenamenti e gare di campionato.

A fondamento di tale allegazione risulta prodotta in atti una missiva datata 4/5/2018 con la quale la società informava la L.N.D. dell'assenza ingiustificata del calciatore.

Si osserva al riguardo che alcuna valenza probatoria può attribuirsi a tale comunicazione, integrante una mera informativa unilaterale inviata, peraltro e significativamente, a distanza di oltre 30 giorni dalla data prevista per il rientro del calciatore in sede.

Inoltre non può sottacersi la natura meramente strumentale di tale informativa se solo si considera che la società, come avrebbe dovuto e potuto, alcuna diffida ha inviato al calciatore intimandogli il rientro.

L'obbligazione del calciatore integra, infatti, un obbligo di "facere" e, pertanto, il creditore della stessa (la società) al fine di mettere in mora il debitore, ove abbia interesse, come nel caso di

specie, ad ottenere la prestazione dell'atleta e, successivamente, a far risultare l'inadempimento di quest'ultimo agli obblighi convenzionali assunti, è tenuto a metterlo tempestivamente in mora mediante una formale diffida ad adempiere.

Non risultando, nel caso di specie, che la società abbia invitato o diffidato il calciatore a presentarsi presso la sede, non sussiste alcun riscontro obiettivo di un'assenza ingiustificata dell'odierno ricorrente, al quale più probabilmente è stata preclusa la prosecuzione dell'attività sportiva da parte della società.

Un'eventuale scelta della società a non avvalersi delle prestazioni del suo tesserato appare del tutto "legittima" ma obbliga la società stessa al pagamento dei compensi pattuiti col calciatore.

Al riguardo si osserva che al credito del quale il ricorrente ha chiesto il pagamento, deve essere detratto il compenso per l'assenza, seppur giustificata, del calciatore.

L'autorizzazione della società concessa ad Yeboah ad assentarsi dalla sede rende legittima la sua assenza ma, in mancanza delle prestazioni rese dal predetto, esime il Messina S.S.D. dall'obbligo di pagamento, per tale periodo, del relativo compenso.

Deve, pertanto, concludersi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, dichiarando che il ricorrente è creditore, nei confronti della società resistente, dell'importo di €. 6.432,97.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. ACR MESSINA al pagamento in favore del signor Johnson David Nana Yeboah, della somma di €.6.432,97 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ESPOSITO/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

In data 18 Settembre 2018 la Commissione Accordi Economici accoglieva il ricorso presentato dal calciatore Antonio ESPOSITO nei confronti della società LUPA ROMA F.C. S.r.l. riconoscendo al medesimo il credito vantato di €.6.640,00 a seguito di accordo economico stipulato con la società relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18, che prevedeva un compenso lordo di €.10.000,00.

A seguito di ricorso, presentato nei termini previsti, dalla società LUPA ROMA F.C. S.r.l. al Tribunale Federale Sez.ne Vertenze Economiche, avverso la decisione in merito, lo stesso Tribunale Federale, si pronunciava respingendo e confermando la sentenza C.A.E. con Comunicato Ufficiale n.10/TFN del 19/12/2018.

In data 30/01/2019, il legale del calciatore, faceva pervenire richiesta di svincolo per morosità ai sensi dell'art.94 ter comma 11 N.O.I.F. segnalando il mancato pagamento da parte della Società, della somma dovuta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.10/TFN del 19/12/2018

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone lo svincolo per morosità del calciatore Antonio ESPOSITO dalla Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a far data della presente comunicazione e del relativo Comunicato Ufficiale.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Alexandre GHIOTTI/A.S.D.NAPOLICALCIO A/5

Con reclamo datato 10/10/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alexandre GHIOTTI chiedeva la condanna della Società A.S.D.NAPOLI CALCIO A/5 al pagamento della somma di €3.980,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 31/01/2019, il legale del calciatore faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma dello stesso, corredata della copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Michele CAPOZZI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/10/2018 il sig. Michele CAPOZZI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €1.460,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Michele CAPOZZI della somma di €1.460,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DE FILIPPO/SSD PORTICI 1906 ARL

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/11/2018 il sig. Francesco DE FILIPPO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.PORTICI 1906 A.R.L. pagamento della somma di €1.600,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.PORTICI 1906 A.R.L. al pagamento in favore del sig. Francesco DE FILIPPO della somma di €1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PAONESSA/F.C.ISOLA CAPO RIZZUTO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/10/2018 il sig.Francesco PAONESSA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società F.C.ISOLA CAPO RIZZUTO, al pagamento della somma di €2.500,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.ISOLA CAPO RIZZUTO al pagamento in favore del sig.Francesco PAONESSA della somma di €2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/ASD ACIREALE-ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 15.10.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Francesco PALERMO, si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €3.760,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di €.1.950,00, quale residuo dell'importo previsto dall'accordo economico.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig.Francesco PALERMO, della somma di €.1950,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale ed al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9) RICORSO DELLA Sig.ra Enrica BIANCHI (Collab.Gest.Sport.)/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 7/11/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici la Sig.ra Enrica BIANCHI (Collaboratore Gestione Sportiva), chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.21.158,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere alla Sig.ra Enrica BIANCHI, la somma di €.21.158,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della ricorrente) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità dell'interessata, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Benedetta DE ANGELIS/A.S.D.OLIMPUS ROMA

Con reclamo datato 8.11.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.OLIMPUS ROMA la Sig.na Benedetta DE ANGELIS, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.100,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA ,al pagamento in favore della Sig.na Benedetta DE ANGELIS della somma di €.1.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maita GARCIA DE LA MONTANA/A.S.D.OLIMPUS ROMA

Con reclamo datato 31.10.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.OLIMPUS ROMA la Sig.na Maita GARCIA DE LA MONTANA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.215,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.

In data 15.01.2019 il legale della calciatrice, comunicava tramite PEC, che la società ha provveduto al pagamento di €.2.600,00 nei confronti della ricorrente.

Con la stessa nota, riduceva la richiesta in €.615,00, somma residua rimanente dal "petitum" iniziale.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA ,al pagamento in favore della Sig.na Maita GARCIA DE LA MONTANA della somma di €.615,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica IANNUCCI/A.S.D.FROSINONE FUTSAL FEMMINILE già A.S.D.BELLATOR FERENTUM

Con reclamo datato 24.10.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.FROSINONE FUTSALFEMMINILE già A.S.D.BELLATOR FERENTUM, la Sig.na Federica IANNUCCI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.850,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.

La Società in data 28/12/2018 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, dove, tra l'altro, si evince il pagamento della somma di €.350,00 alla calciatrice, a titolo di acconto sulla cifra iniziale richiesta e, proposta di rateizzazione della rimanente somma.

Le controdeduzioni della Società, però, risultano essere trasmesse fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e quindi dichiarate inammissibili dalla C.A.E.

In data 14/01/2019, il legale della calciatrice, riduceva la domanda del petitum in €.2.500,00 comunicando l'avvenuto pagamento dell'acconto di €.350,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.FROSINONE FUTSALFEMMINILE già A.S.D.BELLATOR FERENTUM ,al pagamento in favore della Sig.na Federica IANNUCCI della somma di €.2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DELLA CALCIATRICE Elisa ROLLERO/U.S.D.GENOA WOMEN già USD GIOVANILE LAVAGNESE

Con reclamo datato 15/11/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, la sig.na Elisa ROLLERO chiedeva la condanna della Società U.S.D.GENOA WOMEN già USD GIOVANILE LAVAGNESE, al pagamento della somma di €.900,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 30/01/2019 il legale della calciatrice, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma della stessa, corredata della copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria ALUNNO/U.S.D.S.ZACCARIA

Con reclamo datato 16.10.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.S.ZACCARIA la sig.na Ilaria ALUNNO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

Si rileva preliminarmente d'ufficio, che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato, su cui si basa la richiesta, giusto quanto previsto dalla'Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Sig.na Ilaria ALUNNO nei confronti della società U.S. S.ZACCARIA  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 18 Febbraio 2019

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia